



Oggetto: VARIANTE AL PRG'95 VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 41 comma 3 DELLA L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., DENOMINATA "DICEMBRE 2008": REVOCA ED ANNULLAMENTO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Russi è dotato di Piano Regolatore Generale adottato in data 25/01/1996 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 ed approvato in data 30/04/2007 con Delibera Provinciale n. 453;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 08/01/2009 è stata adottata la Variante al PRG'95 vigente ai sensi dell'Art. 41 comma 3 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., denominata "DICEMBRE 2008";
- che la Variante adottata prevede le seguenti modifiche cartografiche:
  1. adeguamento del PRG a quanto disposto con il PIAE della Provincia di Ravenna e con il PAE del Comune di Russi, relativo alla Cava Ca'Babini – comparto Gattelli;
  2. correzione del seguente errore cartografico: identificazione di Zona D2.3 – Servizi alla viabilità in area già utilizzata da impianto di distribuzione carburanti;
  3. inserimento di nuova area per servizi pubblici ed in particolare destinata a “Parcheggio pubblico” Zona F1.2;e le seguenti modifiche normative:
  1. adeguamento del PRG a quanto disposto con il PIAE della Provincia di Ravenna e con il PAE del Comune di Russi;
  2. adeguamento normativo relativo ai criteri per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e per il potenziamento e ristrutturazione degli impianti esistenti ai sensi della Delibera di Consiglio Regionale n. 355 del 08/05/2002;
- che alla Variante adottata sono allegati i seguenti elaborati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  1. Relazione Tecnica;
  2. Norme Tecniche di Attuazione: testo comparato
  3. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo ad area di parcheggio pubblico – stato attuale
  4. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo ad area di parcheggio pubblico – proposta di variante
  5. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo a distributore carburanti– stato attuale
  6. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo a distributore carburanti – proposta di variante
  7. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 10: SAN PANCRAZIO OVEST relativo COMPARTO GATTELLI - stato attuale
  8. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 10: SAN PANCRAZIO OVEST relativo COMPARTO GATTELLI - proposta di variante
- che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed al deposito presso l'Ufficio Segreteria del Comune dal 07/04/2009 per 60 giorni, durante i quali non sono pervenute osservazioni;
- che, in data 06/04/2009, si è provveduto alla trasmissione della Delibera alla Provincia di Ravenna, ad AUSL e ad ARPA per il parere di competenza;

- che in data 26/06/2009, con nota Prot. 7584, è stato inoltrato ai medesimi Enti, quale atto integrativo della documentazione di Variante, il Rapporto Preliminare VAS (ai sensi del D.lgs. n. 4/2008) finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- che l'AUSL di Ravenna ha espresso parere favorevole, agli atti con nota nostro Prot. 8360 del 16/07/2009;
- che ARPA Ravenna ha espresso parere favorevole condizionato ad alcune prescrizioni riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti, agli atti con nostro Prot. 5212 del 11/05/2011;
- che la Provincia di Ravenna si è espressa con Delibera di Giunta Provinciale n. 531 del 28/12/2011 ad oggetto "Comune di Russi: variante al PRG 95 denominata "Dicembre 2008" adottata dal Consiglio Comunale con Del. n. 1 del 08/01/2009. Formulazione osservazioni ai sensi dell'Art. 15, comma 5, della L.R. 47/78, così come modificato dall'Art. 12 della L.R. 6/95. Valutazione ambientale ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/2000. Espressione di parere ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 19/2008" come segue:
  - parere favorevole, vincolato alle condizioni poste da ARPA, per quanto riguarda la Valutazione di sostenibilità ex Art. 5 della L.R. 20/2000;
  - formulazione delle seguenti osservazioni, ex Art. 15, comma 5, della L.R. 47/78, così come modificato dall'Art. 12 della L.R. 6/95, di carattere urbanistico:
    1. la proposta di variante relativa alla nuova zona F2.1 "Parcheggio pubblico" risulta non conforme al PSC e pertanto non ammissibile;
    2. la disciplina relativa alle aree oggetto di variante dovrà corrispondere a quanto disposto dal PTCP all'art. 3.20c delle NTA e ripreso dal PSC adottato, "Paleodossi di modesta rilevanza" art. 2.6 lettera c);
    3. si chiede di cassare la modifica cartografica, riportata al punto 1, relativa all'individuazione delle zone di cava;
    4. relativamente al rischio sismico, prima dell'approvazione della Variante l'Amministrazione comunale dovrà effettuare, per le aree oggetto di variante, un'analisi approfondita (terzo livello di approfondimento);

#### CONSIDERATO:

- che è stata riscontrata nella documentazione tecnica allegata alla Variante in oggetto mancanza della necessaria cartografia relativa alla modifica normativa prevista con l'Adozione all'Art. XI.9 "PROGETTI UNITARI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE" delle Norme Tecniche di Attuazione, incidente sull'area denominata "ex cava della Calderana", per cui la Deliberazione di Adozione è da ritenersi illegittima in quanto priva di un elemento essenziale;

#### CONSIDERATO ALTRESI':

- la necessità di attualizzazione della Variante in oggetto, dovuta al protrarsi per lungo tempo dei tempi di salvaguardia dell'Adozione, in cui sono intervenute alcune modifiche normative sovraordinate che la rendono inoperante (Delibera di Consiglio Regionale n. 4286 del 05/02/2009 << Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti">> e Piano Infraregionale Attività Estrattive approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 03/03/2009);

per cui si ritiene opportuno provvedere alla revoca della Delibera n. 1/2009 di Adozione della Variante in oggetto;

visto il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

visto che il responsabile dell'Area Finanziaria non ha espresso parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

per i motivi ampiamente esposti in premessa

di ANNULLARE, per il seguente motivo di legittimità:

- mancanza di un elemento essenziale, ovvero della necessaria cartografia relativa alla modifica normativa prevista all'Art. XI.9 "PROGETTI UNITARI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE" delle Norme Tecniche di Attuazione, incidente sull'area denominata "ex cava della Calderana": infatti, pur prevalendo in ogni caso le norme scritte sugli elaborati grafici di Piano, la carenza del riscontro di tale modifica nella documentazione cartografica del PRG, determinerebbe con l'approvazione della Variante un vuoto normativo riguardo all'area denominata "ex cava della Calderana" che continuerebbe ad essere perimetrata

e di REVOCARE, per le seguenti motivazioni di merito:

- necessità di attualizzazione della Variante in oggetto, dovuta al protrarsi per lungo tempo dei tempi di salvaguardia dell'Adozione, in cui sono intervenute alcune modifiche normative sovraordinate che la rendono inoperante;

la DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 08/01/2009 CON CUI VENIVA ADOTTATA LA VARIANTE SPECIFICA DICEMBRE 2008 AL PRG '95 VIGENTE;

di dare atto che la presente Deliberazione deve essere trasmessa, per dovuta conoscenza e competenza, alla Provincia di Ravenna, AUSL Ravenna e ARPA Ravenna.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
MARIO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.SSA ANGELA GRATTONI

---